

rà firmato da tutti i componenti la Commissione.

647. Se il parere della Commissione esprima, a maggioranza di voti, che il fatto sia avvenuto per imperizia, negligenza, colpa o dolo del capitano o padrone, di qualcuno dell'equipaggio, o d'altra persona imbarcata, il verbale d'inchiesta, come sopra compilato, sarà originalmente spedito, dopo averne preso copia, al competente procuratore del Re per il relativo procedimento.

648. Alle inchieste di cui nei precedenti articoli si procede anche dall'autorità marittima nello Stato per naufragi o altri sinistri marittimi avvenuti all'estero, nel caso in cui non vi avesse proceduto il competente ufficio consolare, o che, avendovi questo proceduto, il Ministero della marina ordinasse la rinnovazione della inchiesta.

649. I capi degli uffici compartimentali e circondariali sono pure competenti assottoporre ad esame, per gli effetti di cui nell'art. 112 del Codice per la marina mercantile, gli equipaggi di bastimenti esteri implicati nei sinistri marittimi accaduti nelle acque territoriali del Regno in danno di bastimenti nazionali.

Se le persone straniere

citare non comparissero, l'ufficio di porto, prima di procedere ad atti coattivi, avvertirà il rispettivo agente consolare, se sia nel luogo.

650. I regi ufficiali consolari all'estero procedono, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, alle inchieste su naufragi e altri sinistri marittimi accaduti nei luoghi di loro giurisdizione, o quando nei loro distretti arrivino gli equipaggi di bastimenti nazionali che soggiacquero ai sinistri suddetti.

I regi ufficiali consolari debbonsi, possibilmente, giovare nelle inchieste del concorso di ufficiali della regia marina imbarcati su bastimenti da guerra che si trovino nei loro distretti, o di capitani e padroni nazionali, e in difetto di questi, anche di capitani o padroni esteri.

Gli atti tutti della inchiesta dovranno essere trasmessi al Ministero della marina per gli ulteriori provvedimenti.

651. Dove gli assicuratori, ovvero i loro agenti o periti, ne facciano domanda, potranno assistere alla inchiesta, ed essere intesi in contraddittorio colle persone citate a deporre.

Essi però non avranno alcun voto nelle deliberazioni sulla inchiesta medesima.